DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 38-ter

Applicazione delle pene militari a coloro che hanno obblighi militari

La pena della reclusione, per quelle fra le persone indicate negli articoli 30 e 37-bis, prima parte, che abbiano obblighi di servizio militare, e' sostituita dalle corrispondenti pene militari secondo il conguaglio fissato dal Codice penale militare. Alle persone di eta' inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni relative ai minori previste dal Codice penale e contenute nel R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835. La cognizione dei reati commessi da tali persone spetta alla giurisdizione ordinaria.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1941, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	V — Disposizioni penali e disciplinari relative al personale (dirigente e dipendenti) degli stabilimenti statali di produzione per la guerra o degli enti, aziende o stabilimenti privati mobilitati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-38-ter-applicazione-delle-pene-militari-a-coloro-che-hanno-obblighi-militari/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it